



**Fisco** - Movimenti bancari sotto controllo, su doppio binario. La presunzione sui prelevamenti colpisce solo i soggetti che esercitano attività d'impresa. Anche sotto regimi agevolati

Poggiani a pag. 13

*Ulteriori chiarimenti delle Entrate, in materia di accertamenti, nella circ. 10/E*

# Indagini finanziarie a due vie

## Presunzione solo su attività d'impresa, anche agevolata

Pagina a cura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**M**ovimenti bancari sotto controllo, ma a doppio binario. La presunzione sui prelevamenti colpisce esclusivamente i soggetti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche se utilizzano regimi contabili semplificati e/o agevolati, mentre il privato può essere accertato soltanto in ordine ai versamenti eseguiti.

Queste alcune delle numerose risposte fornite dall'[Agenzia delle entrate](#) a *ItaliaOggi*, e ad altra stampa specializzata, nel corso dei recenti forum fiscali, inserite nella circolare 14/05/2014 n. 10/E (si veda *ItaliaOggi* 15/05/2014) riguardanti, in particolare, le attività di accertamento.

In effetti, con uno specifico documento di prassi (circ. 36/E/2006), [l'Agenzia delle entrate](#) aveva circoscritto l'applicazione delle indagini finanziarie (o bancarie), attribuendo, testuali parole dei redattori, rilevanza ai prelevamenti e agli importi riscossi non risultanti dalle scritture contabili; ciò in perfetta sintonia con il tenore letterale delle disposizioni, di cui al comma 1, n. 2, dell'art. 32, dpr 600/1973.

In sostanza, con il documento di prassi in commento, le Entrate chiariscono che l'applicazione della presunzione sui prelevamenti, prescritta dalle disposizioni appena richiamate, si deve intendere riferita esclusivamente a quei contribuenti che, pur non soggetti alla tenuta formale delle scritture contabili come, per esempio, coloro che applicano il regime dei minimi o di vantaggio, operano nell'ambito di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Al contrario, la presunzione relativa ai versamenti, giacché le disposizioni estendono la stessa alla generalità dei soggetti passivi, si rende applicabile anche ai privati e alle tipologie di attività (lavoro dipendente, di capitale o altro), diverse da quelle d'impresa e di lavoro autonomo, per le quali non è prescritta la tenuta delle scritture contabili.

Sempre in tema di accertamento, la circolare 10/E in commento, è intervenuta sulla determinazione del reddito sintetico (cosiddetto «redditometro»), con particolare riferimento alle spese per elementi certi e per incrementi patrimoniali e per le quote di risparmio accantonate nei periodi d'imposta oggetto di verifica.

Si evidenzia che l'accertamento sintetico, posto a carico di persone fisiche, è tarato con riferimento alle spese rilevanti ed effettivamente sostenute dai contribuenti, sulla base di quanto indicato in sede di dichiarazione (730 e/o Unico), giacché i modelli dichiarativi contengono una serie di dati utili per la ricostruzione del reddito da attribuire allo stesso contribuente, ma che in taluni casi, in ossequio a quanto indicato nel dm 24/12/2012, è possibile che l'Amministrazione finanziaria faccia ricorso a spese «figurative».

Dopo l'intervento del Garante della privacy, però, le Entrate chiariscono che, in merito alle spese medie Istat, queste ultime sono «legittimamente» utilizzabili per la determinazione delle spese correlate agli elementi certi, con particolare riferimento alle spese di manutenzione e per le spese condominiali in presenza di immobili e alle spese di utilizzo e

manutenzione, in presenza di autoveicoli.

Peraltro, con altro documento di prassi (circ. 6/E/2014), [l'Agenzia delle entrate](#) aveva già precisato che il valore delle spese correnti per beni e/o servizi, determinato utilizzando la media Istat della tipologia di nucleo familiare e dell'area geografica di appartenenza del medesimo nucleo, partecipano alla ricostruzione del reddito soltanto se «individuati puntualmente» dall'ufficio.

Sempre sul tema delle spese per elementi certi, le Entrate precisano che il costo riguardante gli elettrodomestici e agli arredi (e degli altri beni) concorre alla determinazione del reddito sintetico soltanto se i costi sono stati effettivamente sostenuti, come risulta dalla banca dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al «redditometro», [l'Agenzia delle entrate](#) ha chiarito che le spese per incrementi patrimoniali, che le disposizioni presumono sostenute nel periodo d'imposta in cui è avvenuto l'investimento, più che valutare la distribuzione delle stesse in quattro o più anni, in fase di contraddittorio il contribuente potrà «fornire la prova» ovvero dimostrare (documenti alla mano, per intendersi) con quale provvista ha potuto sostenere l'investimento eseguito.

Di fatto, pertanto, a fronte di un acquisto di un'unità abitativa nel 2013 per 200 mila euro, il contribuente potrà dimostrare che per l'acquisto ha utilizzato in parte, per esempio, i risparmi accantonati nel tempo e liquidati al momento della compravendita, presentando estratti



conto e/o titoli, coprendo la differenza con una sottoscrizione contestuale di un mutuo che avrà i suoi effetti, ai fini dell'accertamento sintetico, per l'ammontare delle rate sostenute annualmente.

Con riferimento alla quota di risparmio, l'**Agenzia delle entrate** conferma i contenuti di un precedente documento di prassi (circ. 24/E/2013) ovvero che la quota di risparmio accumulato nel periodo d'imposta concorre alla determinazione del reddito sintetico, giacché il Garante, sul tema, non ha effettuato alcun rilievo.

Infine, l'Agenzia ha risposto a un quesito inerente alla disciplina sanzionatoria nel caso in cui il contribuente, chiamato a fornire dati e notizie per l'accertamento sintetico, non rispondesse alla chiamata, con possibile preclusione di natura probatoria, di cui al comma 4, dell'art. 32,

dpr 600/1973.

Sul punto, le Entrate si limitano a richiamare un precedente documento di prassi (circ. 24/E/2013) e precisano che, per l'inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici, si rendono applicabili le sanzioni da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.066 euro, ma resta impregiudicata la possibilità che nella seconda fase, quella del contraddittorio, di cui al comma 7, dell'art. 38, dpr 600/1973, il contribuente fornisca documenti e informazioni, nonché pezze giustificative non ancora fornite.

È importante ricordare che la difesa del contribuente deve essere sviluppata tenendo conto del reddito reale «finanziario», a disposizione dello stesso contribuente (circ. 28/E/2011 § 6.3), con la conseguenza che quest'ultimo, fin dal primo contraddittorio

sviluppato con l'ufficio, deve essere in grado di ricostruire il proprio reddito finanziario, che potrebbe anche discostarsi ampiamente da quello dichiarato; reddito dichiarato che l'ufficio utilizza per la verifica del disallineamento con quello determinato sinteticamente. Infine, con riferimento alla omissione della dichiarazione dei redditi e al possesso della certificazione degli emolumenti percepiti (Cud), ai fini della decadenza del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, le Entrate chiariscono che non si può tenere conto di quanto precisato ai fini delle sanatorie, di cui alla legge 289/2002 (condono), ma che in tal caso il termine spirerà il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa dichiarazione «avrebbe» dovuto essere presentata.

—© Riproduzione riservata—

## Le Entrate rispondono

<b>Indagini finanziarie</b>	La presunzione sui prelevamenti resta applicabile ai soli contribuenti che operano in regime d'impresa o di lavoro autonomo, pur applicando regimi contabili agevolati
<b>Spese per elementi certi</b>	Le spese medie Istat sono utilizzabili per il calcolo delle spese correlate a elementi certi. Le spese per elettrodomestici e/o arredi e altri beni e servizi per la casa, ancorché correlate al possesso di unità immobiliari, concorrono alla determinazione del reddito sintetico («redditometro») solo se effettivamente sostenute e per gli importi riscontrati in anagrafe tributaria
<b>Spese per incrementi patrimoniali</b>	Il contribuente, in sede di contraddittorio, può dimostrare la formazione delle disponibilità utilizzate per l'esecuzione dell'investimento
<b>Quota di risparmio</b>	La quota di risparmio accantonata nel periodo d'imposta e non utilizzata dal contribuente concorre alla determinazione del reddito sintetico
<b>Termini per l'accertamento</b>	Nonostante la presenza di un Cud, in caso di omessa dichiarazione, in presenza di redditi non dichiarati, il termine spira il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
<b>Disciplina sanzionatoria</b>	La mancata risposta alla convocazione degli Uffici non pregiudica la difesa in sede di contraddittorio, ma si rendono applicabili le sanzioni da 258 a 2066 euro, come prescritte dalla lettera c), comma 1, art. 11, dlgs 471/197